

SELEZIONE STAMPA
(A cura dell'Ufficio stampa Uisp)

4 febbraio 2015

ARGOMENTI:

- Compagni di Cordata Uisp, l'esperienza del Lazio e della Sicilia, prossima uscita prevista, quella del gruppo di Pistoia. Oggi la presentazione della prima uscita del gruppo savonese.
- Anche per il 2015 previste molte novità normative per il Terzo Settore. Un dossier del Sole24ore, le spiega.
- La speranza in un calcio a un pallone di stracci. Lo sport a Kobane, Siria.
- Italiani popolo di maratoneti. Nel 2014 ben 38.254 italiani hanno portato a termine almeno una maratona.
- Trekking per persone amputate, a Bologna un campo scuola per imparare a camminare per sentieri di montagna con un arto artificiale.
- Gioco d'azzardo: A Torino il primo sportello anti-azzardo, a gestirlo è un'università.
- Uisp sul territorio: Uisp Ferrara festeggia il ciclismo, rinnovata la Convenzione per la realizzazione del progetto "Nessuno è in fuori gioco" affidato al Comitato provinciale Uisp di Ferrara.



Siete su: » Home page » Ultim'ora » "Compagni di cordata": l'esperienza del Lazio

"Compagni di cordata": l'esperienza del Lazio

UISP - Unione Italiana Sport per Tutti

30 Gen, 13:36

Colleferro -

A Campo Felice (Aq) si è svolta la prima uscita sugli sci del gruppo laziale. Prossimo appuntamento martedì 3 febbraio

"Compagni di cordata", il progetto nazionale Uisp finanziato dalla legge 383 di promozione sociale che prevede attività in montagna per persone con e senza disabilità, è entrato nel vivo del calendario di uscite. Tutte le dieci località coinvolte (Ivrea, Savona, Napoli, Pistoia, Parma, Belluno, Trento, Sassari, Nebrodi, Lazio) stanno realizzando le attività in ambiente, dopo la prima fase di incontri preparatori.

Le prossime uscite in programma per i partecipanti a Compagni di cordata saranno il 31 gennaio per i ragazzi campani che praticheranno escursionismo a Lago Laceno e per il gruppo di Savona che effettuerà un'uscita escursionistica, mentre il 1 e 2 febbraio sarà la volta dei Nebrodi con un weekend di attività tra ciaspole ed escursioni. Lunedì 2 febbraio si terrà, inoltre, la conferenza stampa di presentazione del progetto a Pistoia, e il 4 febbraio PrimocanaleTV ospiterà la presentazione della prima uscita del gruppo savonese. TVL, TV libera di Pistoia, ha presentato il progetto all'interno della trasmissione "Ora insieme", in occasione dell'incontro formativo sui temi del comportamento e l'approccio da tenere sulla neve e sull'abbigliamento adatto, che si è svolto lunedì 26 gennaio. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Per il gruppo del Lazio le uscite sono iniziate mercoledì 21 gennaio: "La nostra prima uscita si è svolta sul campo scuola di Campo Felice - dice Mario Falotico, coordinatore locale del progetto - dove i 15 partecipanti al progetto hanno potuto prendere confidenza con gli sci, partendo da scivolamento e spazzaneve. Quelli che si sentivano più sicuri poi hanno preso la seggiovia e sperimentato la prima discesa. Il gruppo è formato da sette ragazzi con disabilità dell'associazione "La lepre e la tartaruga", affiliata Uisp che pratica sport da diversi anni con il Coordinamento neve Uisp Lazio. L'altro partner è l'Istituto di formazione professionale Albatof di Colleferro, da cui provengono otto ragazzi normodotati. Stanno, inoltre, fornendo la loro preziosa collaborazione l'Associazione Campo Felice che ci fornisce gli skipass a prezzi agevolati e la Scuola italiana sci di Campo Felice che ci mette a disposizione l'insegnante di sci e l'attrezzatura. Gli operatori e i volontari impegnati nel progetto sono cinque OSV (operatori sportivi volontari) del Coordinamento neve Uisp, una maestra di sci, due professori dell'Albatof, una psicologa e un accompagnatore, e cinque accompagnatori dell'Associazione "La lepre e la tartaruga".

"Abitualmente i ragazzi con disabilità si stancano più facilmente, perché assumono farmaci, sono meno allenati e hanno minore resistenza al freddo, ma devo dire che sono stati molto bravi e pazienti, nessuno ha abbandonato il campo, tutti volevano partecipare ed erano interessati al contesto".

Martedì 3 febbraio si terrà la seconda uscita: "Saremo sempre a Campo Felice e proporremo le stesse attività, cercando di alzare l'asticella degli obiettivi, sia dal punto di vista tecnico che della socializzazione. Organizzeremo dei gruppi cercando di favorire l'integrazione tra le persone anche se a diversi livelli di prestazione. Saremo insieme tutta la giornata, quindi pranziamo insieme e cercheremo anche di divertirci oltre a praticare l'attività". (E.F.) (pubblicato il 30/01/2015)

DISCLAIMER: Questo contenuto è stato pubblicato da UISP - Unione Italiana Sport per Tutti il giorno 2015-01-30 ed è stato originariamente pubblicato su www.uisp.it. Il contenuto è stato distribuito senza modifiche e alterazioni da parte di romaonline.it il 2015-01-30 12:36:12 UTC. La foto e le altre immagini per l'accuratezza delle informazioni riportate nel contenuto.

[Fonte: Roma Online]

» Ultim'ora, Sport
Colleferro

Sport

Scommesse Sportive

Scommesse sportive a Roma e non solo. Roma
» Scommesse Sportive

Visualizza tutti »

Calcio

Ibarbo: la scheda, Roma

» Calcio

Geninho segna e qualifica la Costa D'Avorio, Roma

» Calcio

Garcia: "Lo spogliatoio è motivato e carico", Roma

» Calcio

Trigoria, 2/2. rifinitura in vista della Coppa Italia, Roma

» Calcio

Comunicato n. 066/CSA - II Sez. del 02/02/2015 (motivi), Genzano di Roma

» Calcio

Visualizza tutti »

Ciclismo

CICLOPELLEGRINAGGIO: Lunedì il tradizionale appuntamento al Santuario del Dio Amore a Roma, Roma

» Ciclismo

CICLOMATORE: Gli abbonati a Pedalatum Cinefiti 2015 già oltre quota 400, Bracciano

» Ciclismo

SAN: Aperte da ieri le iscrizioni alla Granfondo Campagnolo Roma, Rocca Priora

» Ciclismo

SAN: Lunedì 1 dicembre si aprono le iscrizioni alla Granfondo Campagnolo Roma 2015, Roma

» Ciclismo

APPUNTAMENTI: Domenica la 3ª tappa del Cross Cup Lazio-Trofeo Romano Scisti a Ciampino assegna i titoli regionali, Pomezia

» Ciclismo

Visualizza tutti »

Tennis

DAVIS 2015: Banda per ospitare eventuali quarti di finale tra Italia e Rep. Ceca, Roma

» Tennis

TURCHIA: F4 Finale amara per Bellotti, Roma

» Tennis

ATP MONTPELLIER: Fabiano stoppato ad un passo dal main draw, Roma

» Tennis

RANKING WTA: Errani, 13esima, torna numero uno azzurra Serena sempre più regina. Materova da record, Roma

» Tennis

AUSTRALIAN OPEN MOMENTS: Imprese, caduta, noni nuovi e giote azzurre, Roma

» Tennis

Visualizza tutti »

Inviaci un comun
dichiarazione



Cerca

Seleziona la categoria
Seleziona il comune
Cerca

Comuni

Seleziona il comune

Connettiti

Seguici su



Iscriviti alla nostra ne

Inviaci un comun
dichiarazione



98
ZERO

L'INFORMAZIONE in provincia di Messin

Divertente bis per “Compagni di Cordata”

Scritto da [Francesco Gugliotta](#) il mercoledì, 4 febbraio 2015 in [Attualità](#), [Cesarò](#), [Nebrodi](#), [Sport](#)
[Nessun commento](#)




Cesarò - Continua il successo del progetto “Compagni di Cordata”, iniziativa a carattere nazionale promossa dalla Unione Italiana Sport per Tutti (Uisp) che da sempre agisce per favorire la pratica sportiva, in questo caso quello in montagna e nei parchi, ma davvero alla portata di tutti. Alla base dell'idea progettuale, la convinzione che i disabili (fisici, mentali, sensoriali) nulla hanno da invidiare, in termini di performance individuale, ai normodotati nelle attività sportive in cui si cimentano. L'obiettivo è quello di favorire l'inclusione sociale dei disabili e l'integrazione coi normodotati promuovendo un percorso di pratiche sportive da svolgere sulla neve.

Nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio, con il pernottamento presso il rifugio del Parco dei Nebrodi in località Muto – Cesarò, i partecipanti hanno ancora una volta dato valore al camminare, al convivere e allo stare insieme sulla neve. In questi due giorni hanno praticato anche la camminata sulla neve di notte dopo aver cenato, esperienza unica che hanno condiviso molto intensamente e allegramente, un'avventura davvero da ripetere.

Il giorno dopo, camminata con le ciaspole per i sentieri del Parco stesso, una mattinata di sole a godere del panorama della natura, condita dall'arrivo di una bella nevicata. Enorme il successo della due giorni, straordinari l'entusiasmo e la gioia dei partecipanti.

Grandissima soddisfazione anche da parte di chi ha creduto fermamente in “Compagni di Cordata”: Attilio Caldarera, coordinatore del progetto, e Franco Pultrone, Presidente UISP Nebrodi. Una soddisfazione sia organizzativa che applicativa.



Da sottolineare, infine, la partecipazione del Presidente Nazionale Lega Montagna e responsabile del progetto, Santino Cannavò.

Il quotidiano on line Reportpistoia Direttore Alberto Vivarelli

Favorire l'inclusione dei ragazzi disabili attraverso lo sport: nasce "Compagni di Cordata"



Da sinistra. Andrea Formento, Luca Iozzelli, Nicola Tesi (foto Luisa Lenzi)

di Luisa Lenzi

PISTOIA - Insegnare uno sport complesso come lo sci e fare divertire i ragazzi in un clima sereno a contatto con la natura è lo scopo fondamentale del progetto "Compagni di Cordata", ideato e realizzato dalla Uisp Italia e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il progetto a carattere nazionale coinvolge 10 regioni e consiste, in Toscana, nel portare i ragazzi diversamente abili sulle piste da sci della Val di Luce, insegnandoli lo sci alpino. Per la nostra Regione la realizzazione del progetto è stata assegnata al Comitato Uisp di Pistoia in collaborazione con le Associazioni MAIC, RosaSpina, La Giostra, Agrabah, IRIS di Pieve a Nievole, il Comune dell'Abetone e il fondamentale contributo della Fondazione Caript. "La Uisp Pistoia è il soggetto referente per la Toscana di questo progetto con il quale vogliamo fare passare ai ragazzi diversamente abili dei bellissimi giorni in montagna sulle piste da sci, insegnando la base di questa disciplina e facendoli divertire – spiega Nicola Tesi, presidente di Uisp Pistoia durante la presentazione di questo pomeriggio – ringraziamo la Fondazione Caript che ha contribuito la dove il Ministero si era fermato, riuscendo ad aumentare i giorni di soggiorno. Per il prossimo anno speriamo in un aumento ancora maggiore di presenze".

Il percorso di avvicinamento alle giornate sulla neve è stato preceduto da due incontri teorici dove maestri di sci e istruttori federali hanno spiegato la teoria dello sci a ragazzi della provincia di Pistoia e di Firenze. In totale parteciperanno 18 ragazzi, dai 16 ai 30 anni, per quattro giornate distribuite nei giorni 9 e 10 febbraio e 23 e 24 febbraio. La giornata inizia con

il trasferimento in Val di Luce tramite pulmini messi a disposizione da varie associazioni e prosegue con attività sulla neve, pranzo, pomeriggio di giochi, cena e pernottamento. "Compagni di Cordata" si concluderà domenica 28 marzo con la festa sulla neve "Friendly Games" il cui ricavato sarà devoluto a favore del reparto di Oncematologia dell'Ospedale di Pisa.

"Per noi della Val di Luce il progetto si inserisce in altri del solito tipo che già facciamo sul territorio – dice Andrea Formento direttore degli impianti della Val di Luce – ed è un momento di grande accrescimento, di scambio umano, in quanto le giornate sono vissute a 360 gradi dalla mattina alla notte. Anche per i maestri di sci stessi queste non sono giornate di lavoro ma di conoscenza di un mondo come quello del volontariato che lascia segni profondi. Inoltre per i ragazzi stessi, oltre al divertimento, la montagna è anche terapeutica poiché permette di svolgere attività immersi nella natura e nella tranquillità".

[Share](#) [Tweet](#) 0 [+1](#) 0 [Like](#) 9

Aggiungi commento

<input type="text"/>	Nome (richiesto)
<input type="text"/>	E-Mail (richiesta)
<input type="text"/>	Sito web



1000 caratteri rimasti

Notificami i commenti successivi



1 Comments

3 febbraio 2015

Che cosa cambia per il Terzo settore: dossier con tutte le novità per le Onlus

Per gli enti non commerciali il 2014 ha portato molte novità normative e il 2015 promette ulteriori interventi. Spicca, fra tutti, l'evoluzione del Ddl di riforma, attualmente in discussione alla Camera, che dovrebbe portare al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore. Ma anche la legge di stabilità 2015 contiene non poche novità che interessano il comparto: si va dalla stabilizzazione del contributo del 5 per mille alle nuove regole di tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali all'innalzamento del limite per la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie. Non bisogna poi dimenticare che le altre novità di carattere generale introdotte nel nostro ordinamento hanno conseguenze particolari per gli organismi non profit: si pensi, ad esempio, alle implicazioni connesse al meccanismo dello split payment o all'allargamento del reverse charge o all'introduzione della nuova certificazione unica. Il dossier in edicola con Il Sole 24 Ore mercoledì 4 febbraio fa il punto sulle novità normative dell'ultimo periodo per chiarire gli effetti delle riforme per le società del terzo settore.

3 febbraio 2015

P.I. 0077910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

FOCUS

NORME E TRIBUTI

Mercoledì 4 Febbraio 2015
www.ilssole24ore.com/focus

Il Focus del Sole 24 ORE
Il Sole 24 ORE, M131, Settimanale, n. 4
In vendita abbonata ebblogistica.com
Il Sole 24 ORE a € 2,00 (Il Focus del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)

LA GUIDA

Cosa cambia in attesa della riforma complessiva

di **Marta Saccaro**

Per gli enti non commerciali il 2014 ha portato molte novità normative e il 2015 promette ulteriori interventi. Spicca, fra tutti, l'evoluzione del Ddl di riforma, attualmente in discussione alla Camera, che dovrebbe portare al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore. Ma anche la legge di stabilità 2015 contiene non poche novità che interessano il comparto: si va dalla stabilizzazione del contributo del 5 per mille alle nuove regole di tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali all'innalzamento del limite per la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie. Non bisogna poi dimenticare che le altre novità di carattere generale introdotte nel nostro ordinamento hanno conseguenze particolari per gli organismi non profit: si pensi, ad esempio, alle implicazioni connesse al meccanismo dello split payment o all'allargamento del reverse charge o all'introduzione della nuova certificazione unica. Scopo di questo dossier è quindi quello di fare il punto sulle novità normative dell'ultimo periodo per rileggere la disciplina propria delle specifiche tipologie soggettive alla luce dei nuovi interventi normativi che in questo periodo interessano il settore.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le novità per le Onlus

DETRAZIONI AL 50% COME PER LA PUBBLICITÀ

Sponsorizzazioni premiate dal fisco

- Pagamenti tracciati per importi da 1.000 euro
- Certificazione unica da inviare entro il 9 marzo
- Maxi sconto per chi dona agli enti non lucrativi



DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Napolitano

CAPREDATTORE
Jean Marie Del Bo

COORDINAMENTO
Giorgio Costa

INVIATO A CURARE
Silvia Marzietti,
Blanca Lucia Mazzetti

* Il prezzo è 0,50 € il prezzo di 0,50 € + 0,40 € di trasporto e assicurazione



SPLIT PAYMENT
Anche per gli enti il versamento spetta ai committenti
Marta Saccaro > pagina 2

ONLUS
La maxi detrazione incentiva le donazioni
Marta Saccaro > pagina 9

ENTI ASSOCIATIVI/1
L'autofinanziamento resta esente dall'imposizione
Guido Martinelli > pagina 4

TERZO SETTORE
Volontariato, agevolazioni «condizionate»
Marta Saccaro > pagina 11

ENTI ASSOCIATIVI/2
Promozione sociale, niente benefici se prevale il commercio
Guido Martinelli > pagina 6

5 PER MILLE
Il contributo diventa a regime
Carlo Mazzini > pagina 13

ENTI NON COMMERCIALI
Fisco più pesante per trust e fondazioni
Bernardinle Miele > pagina 7

IMPOSTE LOCALI
Esenzione Imu anche se l'utilizzo è «misto»
Luigi Lovercchio > pagina 14

Le associazioni/1

LE NOVITÀ 2015

Sponsorizzazioni e pubblicità, la detrazione è sempre al 50%

Per le fatture emesse dopo il 13 dicembre 2014 trattamento Iva equiparato per evitare contenziosi

PAGINA A CURA DI
Marta Saccaro

Una novità particolarmente gradita dagli operatori del settore è stata la rimodulazione delle percentuali di detrazione forfettaria contenute nel sesto comma dell'articolo 74 del Dpr 633/1972 ottenuta grazie all'articolo 29 del Dlgs 175/2014 (decreto semplificazioni). Nella sostanza, ai fini della determinazione forfettaria dell'imposta dovuta sulle operazioni connesse all'attività di intrattenimento è stata uniformata la percentuale di detrazione dell'Iva afferente le operazioni di pubblicità e di sponsorizzazione. La modifica produce conseguenze anche per coloro che applicano il regime forfettario ex legge 398/1991. Per espressa previsione normativa, infatti, questi soggetti determinano l'Iva da versare secondo le percentuali elencate nel sopra ricordato sesto comma dell'articolo 74 del Dpr 633/1972 e determinate a forfait sui proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.

Tra i soggetti che possono ap-

Nuovo regime



DESTINATARI

Chi può applicare il regime della legge 398/1991

• Associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 1, legge 398/1991, articolo 90, comma 1, legge 289/2002)

• Associazioni senza fini di lucro e pro loco (articolo 9-bis Dl 417/1991 (legge 66/1992))

• Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (articolo 2, comma 31, legge 350/2003)

plicare le regole della legge 398/1991 quelli maggiormente interessati alla novità sono certamente le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Negli ultimi anni, infatti, si è sviluppato un vivace dibattito che ha visto contrapposte tesi dottrinarie alle posizioni dell'amministrazione finanziaria e della giurisprudenza in merito alla corretta distinzione delle spese di "sponsorizzazione" e di quelle di "pubblicità". Nonostante, infatti, le prime siano sicuramente riconducibili al genus delle seconde, l'individuazione di precisi criteri di demarcazione tra le due era necessaria al fine di individuare la percentuale di detrazione correttamente applicabile agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Se una prestazione era individuata come "sponsorizzazione" e non "pubblicità" la connessa

Iva da versare era infatti più elevata in quanto la detrazione da effettuare era minore (il 10% al posto del 50%). Grazie all'incremento della percentuale di detrazione è possibile trattenere una somma maggiore: il vantaggio finanziario è infatti pari, in questo esempio, a 880 euro (si vedano gli esempi sopra).

Proprio la necessità di ridurre il contenzioso pare avere animato gli estensori della riforma che qui si analizza. Si legge infatti nella relazione tecnica che la norma è posta «in un'ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso dovuto in particolare alle difficoltà oggettive di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione».

Come ricordato anche dall'agenzia delle Entrate nella circolare 31/E/2014, diramata a

PRESTAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

Come cambia la detrazione dal 13 dicembre 2014 (dati in euro)

Imponibile	Imposta	% di detrazione		Importo versato	Importo trattenuto
		Fino al 12/12	Dal 13/12		
10.000,00	2.200,00	10%	-	1.980,00	220,00
-	-	-	50%	1.100,00	1.100,00

commento delle novità introdotte dal Dlgs semplificazioni, in conseguenza della modifica apportata dall'articolo 29 del decreto, la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione non è ora più necessaria in quanto la percentuale di detrazione forfettizzata è uniformata nella misura del 50 per cento.

La nuova percentuale di detrazione forfettaria dell'Iva per le operazioni di sponsorizzazione si rende applicabile a quelle per le quali la fattura è stata emessa successivamente al 13 dicembre 2014 (a condizione che prima non sia intervenuto il pagamento). E ciò anche se le fatture sono state emesse in attuazione di contratti stipulati prima di tale data (ad esempio, con riferimento all'interstagione sportiva 2014/2015).

Resta ferma, però, la "vecchia" detrazione del 10% per le prestazioni di sponsorizzazione per le quali prima del 13 dicembre è già stata emessa la fattura, anche se incassate successivamente. Queste modalità sono state confermate dall'agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata avvenuto il 22 gennaio scorso.

La prima applicazione pratica della nuova previsione si avrà nella prossima liquidazione Iva in scadenza il prossimo 16 febbraio. In tale sede, ai fini della determinazione dell'imposta da versare si dovrà distinguere tra le operazioni di sponsorizzazione per le quali è stata emessa la fattura prima del 13 dicembre (detrazione al 10%) e quelle per le quali il documento è successivo (detrazione al 50%).

Split payment. Penalizzati gli enti che applicano il forfait

Il versamento Iva sulle spalle dei committenti

Per i soggetti a cui si applica la legge 398, inclusi i consorzi, una novità rilevante del 2015 è quella conseguente all'applicazione pratica delle disposizioni sul cosiddetto split payment, introdotto dall'articolo 1, comma 62, lettera b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha inserito il nuovo articolo 17-ter nel corpus del decreto Iva (Dpr 633/1972). Che ha trovato, con il decreto del 30 gennaio del Mef, un'aulteriore specificazione in cui si chiarisce che la fattura emessa verso la Pubblica Amministrazione deve riportare la dicitura «scissione dei pagamenti».

Il punto nodale è che per le operazioni assoggettate allo split payment l'obbligo di effettuare i ver-

samenti dell'Iva è trasferito sugli enti committenti che trattengono l'importo dell'imposta in occasione del pagamento della fattura (e la versano direttamente all'Erario secondo modalità che dovranno essere stabilite).

Come visto, però, per i soggetti in 398 l'imposta da versare è determinata in maniera forfettaria. Il "vantaggio" riconosciuto al regime del-

CI GUADAGNA SOLO IL FISCO

Il vantaggio è per l'Erario che incassa subito l'intero importo dell'imposta mentre gli enti non possono iscriverne il valore non versato

la legge 398/1991 è quindi quello di poter trattenere una quota dell'Iva incassata sulle fatture emesse. In contabilità, questo importo determina una sopravvenienza attiva che non concorre a determinare il volume dei ricavi massimo (250.000 euro all'anno) consentito ai soggetti che applicano questa disciplina. Non è però infrequente che questi soggetti effettuino prestazioni a favore delle amministrazioni che sono assoggettate al nuovo meccanismo (si pensi, ad esempio, ad un'associazione sportiva dilettantistica che ha stipulato con il Comune una convenzione per la gestione dell'impianto).

È chiaro però che un meccanismo, quale quello dello split pay-

ment, che non prevede la liquidazione dell'imposta indicata in fattura al soggetto cedente o prestatore (in quanto versata in maniera autonoma e particolare) non solo reca un danno finanziario per coloro che applicano il regime forfettario della legge 398/1991 ma determina anche un indebito arricchimento per l'Erario. Per ogni operazione, infatti, il fisco incassa l'intero importo dell'imposta quando invece, applicando la legge, avrebbe diritto a incassarne solo la metà. E questo determina poi una perdita per le associazioni che non potranno più iscriverne nei propri bilanci la voce di entrata relativa alla parte di imposta sul valore aggiunto non versata. La que-

stione presenta quindi evidenti profili di legittimità che dovranno al più presto essere chiariti, magari prevedendo un correttivo che consenta ai soggetti in 398 di non subire alcuna decurtazione.

Una soluzione pratica per aggirare il problema potrebbe essere quella di non emettere la fattura; i soggetti in 398 sono infatti esonerati dall'obbligo di fatturazione (eccetto per quanto riguarda le sponsorizzazioni che vanno sempre fatturate). Se l'amministrazione committente lo consente, questa modalità potrebbe essere l'unica per poter continuare a liquidare e versare l'imposta in maniera tradizionale.

Le associazioni/2 LA TRASPARENZA

Il pagamento è tracciato per gli importi da mille euro

Dal 2015 si alza il tetto dei trasferimenti in contante da parte degli enti

PAGINA A CURA DI
Marta Saccaro

Secondo quanto prevede il comma 5 dell'articolo 25 della legge 133/1999, i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità che consentano la tracciabilità dell'operazione. Il limite di 1.000 euro è stato posto dall'articolo 1, comma 713, della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015). In precedenza e, cioè, fino a tutto il 2014, il limite era stato fissato in 516,46 euro.

Fino a tutto l'anno scorso, quindi agli enti sportivi dilettantistici era stato posto un limite all'utilizzo del contante inferiore di quello previsto in via generale per tutti i sogget-

ti dalla normativa anticiclaggio (con il D.L. 201/2011, dal 6 dicembre 2011 è stato infatti portato a 1.000,00 euro il limite all'uso del contante). Per società ed associazioni sportive dilettantistiche, tuttavia, questa misura era ulteriormente ridotta a 516,46 euro, grazie alla citata disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge 133/1999. Da quest'anno, invece, anche per questi soggetti il limite è stato unificato a quello previsto dalla normativa generale.


Le tipologie di movimentazioni da assoggettare all'obbligo di tracciabilità e le modalità di effettuazione dei pagamenti sono state a suo tempo descritte dall'articolo 4 del Dpr 473/1999. In particolare, l'obbligo di non utilizzare il contante per effettuare le movimentazioni finanziarie eccedenti il limite previsto vale per queste operazioni:

- versamenti effettuati dagli enti, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi;
- contributi a qualsiasi titolo concessi;
- quote associative;
- proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile.

L'elencazione è stata sempre considerata dall'agenzia delle Entrate non tassativa, estendendosi l'obbligo della tracciabilità a tutte le

I limiti per l'effettuazione delle movimentazioni

Come si opera con il contante



movimentazioni finanziarie (in entrata e in uscita, quindi).

Queste movimentazioni possono essere effettuate, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o bancomat, oppure altre modalità che consentano la tracciabilità delle movimentazioni in denaro. Le stesse modalità devono essere utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti "sopra soglia" a favore degli stessi enti.

L'inosservanza dell'obbligo di effettuazione delle movimentazio-

ni finanziarie secondo metodi tracciabili comporta, sempre secondo quanto previsto dalla norma citata:

- la decadenza dalle agevolazioni della legge 398/1991;
- l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1 del D.lgs. 471/1997.

L'obbligo di non effettuare movimentazioni "sopra soglia" in contanti è in vigore da parecchi anni ma solo di recente si è data attenzione a questa disposizione. In particolare, l'esigenza di rispettare il precetto si è fatta più urgente da quando l'agenzia delle Entrate ha

effettuato accertamenti sulle movimentazioni finanziarie delle associazioni arrivando a disconoscere l'applicabilità del regime forfettario della legge 398/1991, una volta constatata la violazione della disposizione. Da qui è scaturito un corposo contenzioso che, il più delle volte, ha visto soccombere le associazioni (perché la norma parla chiaro, non c'è che dire) con conseguenze spesso anche rilevanti in termini patrimoniali.

La norma, come detto, è chiara e non ammette deroghe: anche una sola violazione, seppure per una movimentazione di importo solo leggermente al di sopra al valore consentito, è tale da fare scattare la contestazione. In questi casi, però, è demandato alla ragionevolezza dei verificatori il compito di valutare, caso per caso, se la violazione sia frutto di una semplice "svista" (il che può accadere, ad esempio, quando l'associazione preleva i contanti per pagare i bollettini postali per l'affiliazione alla Federazione di appartenenza oppure quando con un versamento cumulativo si depositano più quote) o se effettivamente l'operazione nasconde il tentativo di utilizzare il contante per motivazioni non consentite.

Il deterrente. Per le Entrate scatta la decadenza dal regime forfettario

Chi «bara» con il cash perde le agevolazioni

Secondo l'interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate alla disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge 133/1999 l'obbligo di effettuare le movimentazioni finanziarie superiori ad un determinato importo non in contanti compete a tutte le categorie di soggetti che possono avvalersi del regime della legge 398/1991. La precisazione è contenuta nella risoluzione 102/E/2014 e lascia alcune perplessità in merito al ragionamento logico sottostante.

Come sopra ricordato, infatti, il comma 5 dell'articolo 25 della legge 133/1999 impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. Secondo l'agenzia delle Entrate questo obbligo è strettamente collegato alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative della legge

398/1991 (come visto, infatti, la sanzione per l'inadempimento è la decadenza dal regime forfettario). Questa circostanza farebbe quindi presupporre la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo a tutti gli enti che abbiano optato per la legge 398/1991, a prescindere dal fatto che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle «altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche».

L'interpretazione è sicuramente innovativa e non aderente al dato letterale della norma che indivi-

LA DECORRENZA

La sanzione opera dal mese successivo a quello in cui si è realizzata la violazione

due quali destinatari dell'obbligo solo le società ed associazioni sportive dilettantistiche, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno optato per il regime della legge 398/1991. L'agenzia delle Entrate opera invece un'astrazione, utilizzando il riferimento alla legge 398/1991 per applicare l'obbligo non solo a tutti i soggetti che hanno effettivamente esercitato l'opzione per il regime forfettario ma anche a tutti i possibili destinatari del regime speciale, assumendo una posizione che non mancherà di avere conseguenze soprattutto sulle situazioni già consolidate.

Secondo le Entrate, inoltre, la violazione del precetto sulla tracciabilità farebbe perdere la possibilità di applicare il regime forfettario dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Ciò in conformità con quanto la legge 398/1991 prevede, in via generale, nel caso di superamento del limite massimo di ricavi consentiti (attualmente 250.000 euro all'anno). Un'interpretazione che potrà avere rilevanti effetti soprattutto sul contenzioso già in essere visto che fino ad ora la violazione aveva comportato la decadenza dal regime forfettario per tutto il periodo d'imposta, con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte dovute agli effetti dell'Ires, dell'Irap e dell'Iva

L'impatto della violazione

01 | NUOVA INTERPRETAZIONE

Secondo le Entrate, inoltre, la violazione del precetto sulla tracciabilità farebbe perdere la possibilità di applicare il regime forfettario dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Ciò in conformità con quanto la legge 398/1991 prevede, in via generale, nel caso di superamento del limite massimo di ricavi consentiti (attualmente 250.000 euro all'anno). Un'interpretazione che potrà avere rilevanti effetti soprattutto sul contenzioso già in essere visto che fino ad ora la violazione aveva comportato la decadenza dal regime forfettario per tutto il periodo d'imposta, con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte dovute agli effetti dell'Ires, dell'Irap e dell'Iva

tualmente 250.000 euro all'anno). Anche in questo caso, quindi, la norma sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie viene considerata come un'appendice delle disposizioni della legge 398/1991.

Questa interpretazione potrà però avere rilevanti effetti soprattutto sul contenzioso già in essere. Nella maggior parte delle verifiche tributarie condotte fin qui, infatti, l'aver riscontrato la violazione del disposto del comma 5 dell'articolo 25 della legge 133/1999 ha comportato la decadenza dal regime forfettario per tutto il periodo d'imposta, con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte dovute agli effetti dell'Ires, dell'Irap e dell'Iva. Se ora si potrà far valere solo una decadenza limitata ad una sola parte dell'anno (particolarmente nei casi in cui la violazione del divieto di effettuazione di movimentazioni finanziarie in contanti sia avvenuta verso la fine dell'anno) gli effetti, in termini di accertamento, risulteranno molto affievoliti.

Le associazioni/3

L'IMPONIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI

Proventi da autofinanziamento esenti da imposizione tributaria

Sono soggetti a tassazione i corsi aperti a tutti secondo le regole del libero mercato

PAGINA A CURA DI
Guido Martinelli

■ Gli accertamenti fiscali che, in questi ultimi mesi, sono stati effettuati a carico dei vari enti su base associativa (circoli sportivi, culturali, ricreativi) hanno visto, tra le agevolazioni maggiormente contestate, quelle collegate alla applicabilità della disciplina dell'articolo 148 del Tuir.

Questa norma, dopo aver previsto, come disposizione di carattere generale, l'imponibilità delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni agli associati dietro corrispettivo specifico, la esclude, con riferimento a determinate categorie di soggetti su base associativa analiticamente indicate, per: «le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pa-

gamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti... dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

Si apre con una formulazione infelice (il termine «partecipante» appare fuorviante), la ratio della norma sembra chiara: non considerare imponibili (l'articolo 4 del Dpr 633/72 estende anche all'Iva le medesime considerazioni), i proventi derivanti da autofinanziamento, ossia da soggetti che hanno già acquisito, al momento della richiesta delle prestazioni specifiche, uno status specifico, cioè quello di associato all'ente organizzatore dell'attività, e/o di tesserato per quello nazionale (Federazione sportiva, Ente di promozione sportiva, Ente ricreativo nazionale riconosciuto come tale dal ministero dell'Interno), a cui il sodalizio aderisce.

Pertanto, al contrario, appare come commerciale (ossia, soggetta sia ad imposizione diretta, che ad Iva), l'attività di organizzazione, ad esempio, di corsi culturali o sportivi, aperta a tutti coloro i quali intendano aderirvi.

La ragione è intuitiva: nel primo caso l'attività è rivolta ad una

cerchia prestabilita di soggetti che presentano requisiti predefiniti; nel secondo caso, invece, il rivolgersi al «libero mercato» costituisce attività concorrenziale con quella astrattamente posta in essere da soggetti profit e, come tale, da assoggettare alle medesime regole fiscali. Il legislatore tributario non ha infatti lo scopo di lucro come criterio discriminante, bensì lo svolgimento o meno di attività commerciali.

Da questa agevolazione derivano, però, i problemi legati, ad esempio, alla diffusissima pratica della costituzione del vincolo associativo, contemporaneamente alla sottoscrizione dell'iscrizione al corso. Questa contestualità garantisce il rispetto della norma o meno?

La risposta si ricaverà dalla lettura dello Statuto per quello che riguarda il perfezionamento dell'acquisizione dello status di associato (ricordando che ove sia previsto che il consiglio direttivo debba ammettere i nuovi soci solo dopo la formalizzazione di tale delibera, si potrà ritenere rispettata la norma), o solo dopo aver esaminato i regolamenti dell'ente naziona-

le per quello che riguarda il tesseramento.

Indizio di commercialità, pertanto, appare la proposizione su siti Internet o depliant pubblicitari, di corsi di vario genere di frequentazione di palestre, senza aver chiarito che tale accesso non sia libero a tutti, ma riservato esclusivamente a persone che presentino specifici requisiti soggettivi prima indicati.

Tale impostazione sta però portando ad una «elefantiasi» associativa (vi sono polisportive con ormai migliaia di associati) che, evidentemente, producono disfunzioni sotto il profilo della «democraticità», che «portano l'ufficio accertatore, sotto altro profilo, a giungere alla medesima conclusione di «commercialità dell'attività».

D'altro canto, va evidenziato che l'organizzazione di corsi a pagamento è, attualmente, una delle poche attività redditizie per un ente associativo che utilizza tali risorse per le proprie finalità istituzionali (basti pensare ai laboratori teatrali i cui proventi finanziano gli spettacoli che poi l'associazione mette in scena).

I chiarimenti

01 | ATTIVITÀ ESTERNA

«L'attività esterna degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'articolo 111 del Tuir (attuale articolo 148, ndr)» (circolare ministero Finanze 124/E/1998)

02 | NESSUNA AGEVOLAZIONE

«L'attività esterna degli enti associativi, cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate» (circolare 12/E/2009)

03 | TESSERATI

«Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» (risoluzione 38/E/2010)

Non solo volontariato. La defiscalizzazione può consistere anche in imprenditori (attività)

Ammessa l'attività lucrativa per gli enti non profit

■ Ciò che sta accadendo nella pratica quotidiana di molti circoli, cioè, la difficoltà di distinguere nettamente tra attività rivolta ai soci/tesserati e attività rivolta all'esterno, conduce ad una riflessione più ampia sul ruolo che, negli ultimi tempi, stanno assumendo questi soggetti e, più, in generale, tutti gli organismi non profit.

Se, infatti, fino al decennio scorso, l'autoreferenzialità (ossia l'autofinanziamento con le quote associative e la contribuzione pubblica in presenza di attività convenzionata) ha soddisfatto le esigenze di finanziamento degli enti, oggi non è più così.

Basti pensare all'evoluzione, sul piano dei costi, fatta sulle prestazioni di servizio del cosiddetto volontariato. Siamo passati dall'assoluta incompatibilità di qualsiasi forma di riconoscimento economico per i volontari delle organizzazioni di volontariato («l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal

beneficiario», come recita la legge 266/91) alla possibilità, in caso di particolare necessità, di «avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati», (articolo 18, comma 2, della legge 383/2000), delle associazioni di promozione sociale, fino alla defiscalizzazione integrale dei compensi fino a 7.500 euro annui per i soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, collaboratori amministrativi - gestionali di associazioni e società sportive, direttorie e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche previsto dall'articolo 67, primo comma, letteram), del Tuir.

LAVORO PAGATO

Nessun prelievo sui compensi erogati a chi svolge attività sportiva, amministrativa o gestionale per importi fino a 7.500 euro

Senza voler entrare nel merito di detti corrispettivi, ne discende che, all'incremento dei costi delle prestazioni necessarie al raggiungimento delle finalità associative, non possa che conseguire la necessità di rendere sempre più imprenditoriale l'organizzazione delle attività produttrici di risorse economiche.

In modo particolare, andando in questa direzione, assolutamente condivisibile appare quanto l'Agenzia ha affermato in una audizione parlamentare lo scorso 13 novembre, proprio in occasione della discussione sul nuovo disegno di legge delega sugli enti del terzo settore. La fiscalità di vantaggio riconosciuta agli enti «è imperniata quasi totalmente intorno alla rilevanza della loro non lucratività oggettiva, piuttosto che intorno a quella soggettiva. Tale atteggiamento trova le sue ragioni d'essere in una visione storica e ideologica ben precisa, che oggi non sembra collimare né con la realtà del terzo

settore, né con la sua funzione all'interno del sistema produttivo del paese».

L'Agenzia ha proseguito inoltre affermando, che: «la realtà ha ampiamente superato la norma civilistica, sdoganando definitivamente l'idea che gli enti non profit si qualificano per la finalità non lucrativa e non per l'attività svolta, che può anche essere commerciale».

Ci si augura pertanto che, *de iure condendo*, non sia più necessario ricorrere a presunti vincoli associativi o a tesseramenti blanditi come «esigenze assicurative», per legittimare una supposta o reale defiscalizzazione delle attività svolte, ma si possa, così come del resto affermato dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, fare esclusivamente riferimento alla natura non lucrativa, pur nella ovvia necessità di introdurre le opportune cautele per evitare distonie o atteggiamenti anticoncorrenziali al libero mercato.

PAROLA CHIAVE

Organismi non profit

Sono organizzazioni private (associazione, comitato, fondazione) che per Statuto hanno divieto di distribuire i profitti ai membri che ne fanno parte e l'obbligo di reinvestirli nell'attività svolta. È da registrare, negli ultimi tempi, una modifica della natura dei soggetti operanti nel mondo del terzo settore che, sempre di più, svolgono l'attività in maniera professionale (siamo ormai lontani, in certi casi, dal concetto di volontariato puro, cioè attività non retribuita) e per finanziarsi incrementano l'attività commerciale. Ciò che non cambia è comunque la finalità non lucrativa di questi soggetti, posto che rimane sempre e comunque, per tutti, il vincolo di non distribuire all'esterno, neanche in modo indiretto, le risorse dell'ente



Le associazioni/4 LE SOCIETÀ SPORTIVE E DILETTANTISTICHE

Per i gestori degli impianti gli incassi non fanno reddito

La facilitazione si applica alle società costituite con atto pubblico o scrittura autenticata

PAGINA CURSADI
Guido Martinelli

La agevolazione fiscale di maggiore interesse, per i gestori di impianti sportivi costituiti in forma di società o associazione sportiva dilettantistica, è quella prevista dal combinato disposto degli articoli 148 del Tuir e 4 del decreto Iva (Dpr 633/72). Si tratta della norma che prevede l'irrelevanza, ai fini dei redditi e dell'Iva dell'ente, dei corrispettivi specifici incassati da parte di associazioni esercenti, a fronte di prestazioni di servizi. In parole povere, il pagamento dei corsi.

Questa agevolazione non si applica automaticamente a tutte le sportive, ma solo a quelle che, costituite per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, introducono determinati principi all'interno dei propri Statuti. Principi che, in alcuni casi, sono gli stessi previsti dall'articolo 90 della legge 289/2002 (e, pertanto, sicuramente contenuti nello Statuto di un ente che abbia ottenuto l'iscrizione nel registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche) ma che, in alcuni casi, sono da intendersi ulteriori.

Uno di questi, in particolare, su cui si è molto discusso, è il principio del voto per testa. Se tale principio appare connesso alla tipologia delle associazioni, o delle cooperative, lo è molto meno per le altre società di capitali. Infatti il già citato articolo 90 non imporrebbe tale criterio di democraticità per le società, criterio, invece, espressamente contemplato dalle norme fiscali citate.

Criterio a cui la stessa Agenzia delle Entrate fa espresso riferimento nella sua circolare 21/2003, illustrativa dei contenuti dell'articolo 90 della legge 289/2002. Stante l'apparente contrasto tra la disciplina civilistica (l'articolo 2479, comma 5, del Codice civile, che afferma «ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione») e quella fiscale (articolo 90, comma 18, punto e, che prevede il «principio del voto singolo di cui all'articolo 233, comma 2, del Codice civile»). Vi sono state fino ad oggi notevoli difficoltà sia in sede di costituzione (molti notai ritenevano impossibile inserire tale clausola di voto per

testane lo statuto della società), che in sede di accertamento (a carico di quelle società che non avevano inserito tale condizione in Statuto).

Il Consiglio notarile di Milano ha emesso nelle scorse settimane una massima, in materia di società a responsabilità limitata, di estremo interesse e che potrebbe definitivamente risolvere i problemi sopra citati. Viene precisato, infatti, che «l'atto costitutivo delle srl può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'articolo 2479, comma 5, del Codice civile».

La massima continua chiarendo, appunto, che «non si può ritenere che la disciplina della Srl post riforma sia caratterizzata dal generale dogma della inderogabilità di tutte le disposizioni per le quali il legislatore non ha espressamente fatto salva la possibilità di deroga da parte dell'atto costitutivo».

Pur non potendosi affermare con certezza il contrario - ossia che tutte le norme debbono intendersi suppletive, ove il legislatore non faccia chiaramente intendere la loro imperatività - occorre discernere la natura derogabile o inderogabile delle disposizioni in tema di Srl, sulla base dell'insieme degli elementi interpretativi e in coerenza con le caratteristiche del tipo, con il quadro sistematico delle norme della Srl e degli altri tipi sociali, nonché della loro dimensione funzionale e degli interessi da esse tutelati.

In questa prospettiva, assume grande rilevanza il canone interpretativo rinvenibile nella legge delega da cui origina la riforma del 2003, con preciso riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 266/2001, la dove imponeva di «prevedere un'ampia autonomia statutaria», e al comma 2, lettera f), dello stesso articolo 3, che richiedeva di «ampliare l'autonomia statutaria, con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale».

Il che val quanto dire che l'interprete, di fronte a una regola dettata in tema di «contenuto della partecipazione», senza chiari segni circa la natura imperativa della regola stessa, deve tendenzialmente orientarsi verso la sua natura derogabile.

Ciò sembra legittimare anche l'altra clausola «capestro» prevista dalle norme fiscali, ossia l'incindibilità delle quote se non per atto mortis causa. Il riferimento che viene fatto, però, solo alle società a responsabilità limitata porta, al contrario, ad escludere che tale agevolazione possa trovare applicazione per le società per azioni sportive dilettantistiche.

Le clausole obbligatorie

ARTICOLO 148 DEL TUIR (COMMA 8)

- Obbligo di finalizzare le risorse dell'associazione agli scopi istituzionali (divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, anche in maniera indiretta, obbligo di devolvere il patrimonio che residua in caso di scioglimento);
 - garantire l'effettività dell'associazione (devono essere disciplinate le modalità di formazione del rapporto associativo ed esclusa la partecipazione temporanea all'associazione; vanno garantiti i diritti degli associati);
 - prevedere l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie;
 - disciplinare le modalità di voto e di nomina dei rappresentanti in maniera democratica.
- L'assemblea dei soci deve essere sovrana

ARTICOLO 90 DELLA LEGGE 289/2002

- Indicare la denominazione, specificando che si tratta di ente «sportivo dilettantistico» e l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- indicare l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione e specificare l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano essere divisi fra i soci;
- descrivere le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali, o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile);
- indicare l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi

Cassazione. Niente benefit se l'attività è «professionale»

Istruttori, compensi in cerca di certezze

Due recenti sentenze, l'una della Suprema corte (Cassazione, III sezione 602/2014) e l'altra della Corte d'appello di Firenze (sentenza 683/14), di segno contrario, testimoniano la grande incertezza che vige sull'inquadramento di coloro i quali, professionalmente, lavorano nell'ambito dello sport dilettantistico.

La fattispecie all'attenzione della Cassazione è quella abituale: accertamento ad una società sportiva dilettantistica che gestisce una palestra, regolarmente iscritta al registro Coni, in riferimento all'inquadramento, ex articolo 67, primo comma, lettera m) del Tuir, come sportivi dilettanti, o come collaboratori amministrativo-gestionali dei soggetti che operavano all'interno dell'impianto.

Assolutamente condivisibile è l'assunto di partenza secondo cui «quale premessa di ordine metodologico, occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica, che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa, e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla legge 90/81, sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro, mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario».

Da questa premessa la Suprema corte arriva alla sintesi che «gli istruttori o maestri che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio, potrebbero essere regolarmente inquadrate nell'alveo della predetta normativa di favore (cioè l'articolo 67, primo comma, lettera m) del Tuir), sempre che tali attività si svolgano nel contesto di un rapporto associativo che legalmente istruttore/maestro al sodalizio. Laddove,

invece, si dovesse accertare che il compenso ricevuto da tali soggetti sia ricollegato o ricollegabile all'assunzione di un obbligo di fare, è evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio, o la ricezione di un compenso secondo pure logiche di mercato, vanificherebbe la natura sportivo-dilettantistica di quella prestazione».

Altra caratteristica ostativa all'applicazione di agevolazioni fiscali risiede nella professionalità della prestazione, la quale va riferita non già al contesto in cui la prestazione viene resa (se in ambito professionistico o dilettantistico - amatoriale) bensì alle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta. La professionalità va valutata secondo criteri oggettivi riconosciuti dalla giurisprudenza lavoristica, come l'abitudine dell'attività che sta ad indicare un insieme di comportamenti caratterizzati da ripetitività, stabilità e sistematicità, mentre è estraneo al concetto di professionalità la eventuale prevalenza dell'attività sportiva resa a favore delle Asd o Ssd, rispetto ad altre eventuali occupazioni dello sportivo.

Se si pensava che questo potesse essere un punto fermo di arrivo, così non è stato. La Corte d'appello di Firenze, infatti, inquadra il fenomeno in una realtà completamente diversa sostenendo che «la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche, esentando dal pagamento dell'imposta (e della contribuzione) quanto queste corrispondano in forme di rimborsi forfettari o di compensi non solo agli atleti, ma anche a tutti coloro che collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa, che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche».

Il contrasto giurisprudenziale rende urgente una soluzione che chiarisca il comportamento da tenere.

Le associazioni/5

GLI ENTI DI PROMOZIONE SOCIALE

Se l'attività commerciale domina il regime forfettario decade

Per godere dei benefici occorre presentare l'opzione

PAGINA A CURA DI
Guido Martinelli

L'associazionismo di promozione sociale ha trovato la sua disciplina con la legge 383 del 7 dicembre 2000 e le varie leggi regionali di recepimento sul territorio. La normativa si pone, come contraltare alle leggi sulle organizzazioni di volontariato, al fine di comprendere tutte le associazioni che avevano prevalente, sia pur non esclusiva, attività mutualistica, ossia svolta in favore dei propri associati e che, a causa di ciò, non potevano trovare accogliamento all'interno della legge 266/91 sul volontariato. Tant'è che l'iscrizione nei registri di una legge è preclusiva, per molte disposizioni territoriali, all'iscrizione nell'altra.

In favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 383/2000, non sono attualmente previste particolari agevolazioni fiscali rispetto a quelle già disciplinate per altre realtà a base associativa. Unica eccezione, quella prevista dal primo comma dell'articolo 20 della legge 383/2000, che prevede l'equiparazione, a fini tributari, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati a quelle svolte nei confronti di questi ultimi.

Stante anche l'espressa previsione normativa (articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 383/2000 sulla possibilità di conseguire ricavi «attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale», la disposizione agevolativa più utilizzata appare sicuramente quella recata dalla legge 398/1991.

La normativa da ultimo citata era stata pensata, nella sua prima formulazione, solo in favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, con l'articolo 9-bis del D.l. 47/1991, è stato previsto che le disposizioni della citata legge 398/91 si applicassero anche, in linea generale, alle associazioni senza fine di lucro. Si sottolinea, tuttavia, che la disciplina istituita dalle associazioni di promozione sociale prevede che l'esercizio dell'attività commerciale, consentita grazie all'applicazione delle disposizioni della legge 398/1991, dovrebbe essere svolto «in maniera ausiliaria e sussidiaria»: ciò però non sempre avviene. Anzi, in sede di accertamento tri-

butario, verificata la prevalenza dell'attività commerciale rispetto alle restanti attività, si determina l'applicazione dell'articolo 149 del Tuir (che, per l'appunto, impone all'ente di confrontare attività istituzionale e attività commerciale al fine di evitare che la seconda predomini sulla prima) e la conseguente perdita della qualifica fiscale di ente non commerciale. Dacìò, l'ufficio verificatore ne fa poi discendere anche l'inapplicabilità della legge 398/91.

Quest'ultimo comportamento assunto in esito alla verifica fiscale non appare, però, privo di criticità, almeno in tutti quei casi in cui non sia in discussione la natura non lucrativa del contribuente (e si controverta sul suo inquadramento come ente non commerciale o meno, quindi del tipo di attività esercitata, non della finalità lucrativa della stessa). In tale ipotesi, si ritiene che l'associazione sottoposta a verifica mantenga comunque il presupposto soggettivo per poter adottare il regime forfettario di determinazione delle imposte disposto dalla legge 398/1991, anche in presenza di dichiaratoria di ente commerciale.

Pacifico appare anche che, nel regime disciplinato dalla legge 398/1991, sia ammissibile entrare anche in carenza di espressa opzione per fatto concludente, pertanto l'eventuale assenza della preventiva opzione non può apparire preclusivo all'ingresso nel sistema agevolativo. Giusto a titolo informativo, si ricorda che per esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui alla legge 398/1991, è necessario presentare l'apposita opzione:

- all'ufficio Siae competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto l'opzione stessa;
- agli uffici finanziari, con le modalità previste dal Dpr 442/1997 (nella prima dichiarazione annuale Iva, oppure allegando il Quadro VO al Modello Unico).

L'opzione in parola è vincolante, finché non è superato il limite di 250mila euro di ricavi, e comunque per 5 anni. Il coinvolgimento della Siae quale soggetto tenuto a monitorare le associazioni che intendono aderire alla normativa della legge 398/1991 deriva dalla circostanza che, fino al 2000, questo istituto era tenuto ad assistere direttamente gli enti nella liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto e ad incassare i relativi importi. Decaduto il ruolo di esattore per conto del Fisco, in virtù di un'apposita convenzione stipulata con le Entrate, alla Siae è rimasto il compito di effettuare un'attività di monitoraggio nei confronti dei soggetti che accedono al regime forfettario.

Il punto

DEFINIZIONE

Sono considerate associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

STATUTO

Le Aps devono predisporre il proprio Statuto secondo le disposizioni dell'articolo 2. Se intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali, devono seguire anche i precetti del comma 8 dell'articolo 148 del Tuir

PRINCIPIO

Sono caratterizzate da un principio mutualistico: l'attività viene rivolta principalmente a beneficio di soci o associati

FISCO

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati

REGISTRI

Sono iscritte negli appositi registri nazionale, regionali o provinciali

VOLONTARIATO

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati

5 PER MILLE

Possono presentare richiesta all'agenzia delle Entrate per essere inseriti nell'elenco dei possibili destinatari del contributo del 5 per mille

FORFETTARIO

Sotto il profilo fiscale, per gestire l'attività commerciale, come tutti gli enti di tipo associativo possono optare per il regime forfettario della legge 398/1991

I limiti. La cessazione avviene dal mese successivo allo sfioramento

Per i ricavi tetto a 250mila euro

■ Dal regime regolato dalla legge 398/1991 si può uscire solo in tre modi:

- volontariamente, al termine del primo quinquennio di applicazione;
- per superamento, nel corso dell'anno, del plafond di volume d'affari commerciale (attualmente previsto in 250mila euro, nonostante alcuni disegni di legge attualmente pendenti in Parlamento prevedano una sua elevazione a 350mila euro). A tale riguardo si ricorda che, in caso di superamento del limite di ricavi consentito, le disposizioni della legge 398/1991 cessano di avere efficacia a decorrere dal mese successivo;
- per mancata tracciabilità delle operazioni finanziarie superiori ai mille euro (limite così elevato, rispetto al precedente, di 516,46 euro, a partire dal 2015).

In relazione all'ultima fattispecie si ricorda che, secondo quanto previsto dalla disposizione di riferimento (comma 5 dell'articolo 25 della legge 132/1999), trova applicazione solo nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Solo una dubbia e criticabile prassi amministrativa (vedi risoluzione 102/E del 19 no-

vembre 2014) ne amplia l'applicabilità anche a tutti gli enti di altra natura legittimati ad adottare la legge 398/91. La disciplina positiva non prevede altri casi di uscita ex lege dal regime della legge 398/1991, da ciò ne deriva che si debba e si possa aggiungere alla medesima conclusione positiva, in merito all'applicazione della legge, anche nel caso in cui possa trovare applicazione l'articolo 149 del Tuir, circa la perdita della qualifica di ente non commerciale da parte della associazione che abbia preventivamente optato per l'applicazione del regime forfettario. Sul punto, si evidenzia che, mentre nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, per espressa previsione normativa, non si rende applicabile la perdita di qualifica di ente non commerciale disposta dall'articolo 149 del Tuir, per tutti gli altri enti associativi questo rischio rimane presente laddove, nel corso della verifica fiscale, fosse riscontrata una prevalenza di attività commerciale rispetto a quella istituzionale.

In tale circostanza, si sottolinea ancora una volta, l'ente non perderebbe comunque la propria natura di non lucrativo. Il riferimento legisla-

tivo alla natura non lucrativa, di carattere prettamente civilistico, (il legislatore tributario parla solo di natura commerciale o meno) appare, infatti, legato alla qualificazione fiscale dell'ente. La tesi dell'Agenzia secondo la quale un "ente commerciale" ai fini fiscali non possa essere anche «senza scopo di lucro» appare discutibile. Soccorso, a tal fine, lo porta il vecchio e sempre condivisibile broccardo «ubi lex voluit dixit, noluit tacuit». Ragionamento analogo andrà fatto per quegli accertamenti nei quali l'ufficio disconosce, ad esempio, la natura «sportivo-dilettantistica» del contribuente accertato e da ciò ne fa conseguire anche la perdita del diritto ad utilizzare la legge 398/1991.

Anche questo comportamento non appare immune da criticità. Infatti, ove l'ufficio non abbia dimostrato la finalità lucrativa dell'ente, la semplice retrocessione da associazione sportiva ad associazione senza scopo di lucro, per tutto quanto riportato anche più sopra, non deve comportare l'automata perdita del diritto ad operare con gli adempimenti di cui alla legge 398/91.

E.F. 2015.02.04.05.00.14

Kobane, i gol ai tempi della guerra

● Durante il lungo assedio delle milizie islamiche dell'Isis i mille bambini della cittadina curda siriana si sono fatti forza calciando palloni di stracci ● «Italia? Sì, Atalanta, Juventus...», ci dicono. Mentre ragazzi e ragazze si sfidano per strada e sognano di tornare sul campo al confine

IVAN COMPASSO a Kobane, confine turco-siriano

C

erto che conosco le città italiane: Napoli, Roma, Juventus, Atalanta...». Non si può non sorridere di fronte a un'affermazione del genere, ma non si può neppure non constatare quanto il calcio sia davvero un linguaggio universale. Siamo a Kobane, in Siria, la città che l'Isis (lo Stato Islamico, gruppo terrorista di matrice islamica) ha assediato da settembre e che da una settimana sappiamo essere stata liberata. Ho passato una setti-

mana in questa città. A fine dicembre, in pieno assedio. Qui abitavano centomila persone, ma solo in 7 mila hanno scelto di rimanerci, fra cui mille bambini. Tutti gli altri sono fuggiti, hanno varcato il confine con la Turchia e raggiunto i campi profughi a Soruc. Qui tra le tante attività svolte non può mancare il calcio nel quale tanti cercano un barlume di felicità inseguendo un pallone. Per fare le porte, per delimitare il campo bastano un paio di maglioni e tanta fantasia.

L'esercito popolare

A Kobane, di là del confine turco, il campo di calcio invece c'è. Vuoto, sempre. Situato a poche centinaia di metri da quella linea per nulla immaginaria che divide ciò che rimane della Siria con la Turchia, è un luogo troppo pericoloso per potere essere frequentato. Kobane si trova nel cantone siriano del Rojava. Qui l'Isis nell'ultimo anno ha compiuto massacri, svuotato villaggi, violentato e rapito donne. Neppure i bambini sono stati risparmiati. A Kobane la gente ha deciso

di resistere, di imbracciare le armi e non darsi per vinta. Questa non è una città di guerriglieri ma ci si è dovuti adeguare per forza. Le scelte non erano molte: rifugiarsi in Turchia dove neppure la propria lingua si può parlare perché il curdo è fuori legge; lasciarsi sopraffare dalla brutalità dell'Isis o resistere e combattere. Si è scelta la terza via. Non tutti quelli che qui vivono sono in grado di imbracciare le armi. Ciò nonostante hanno deciso di non lasciare le proprie case, la propria vita. YPG e YPJ (Unità di protezione del popolo) non solo difendono la città ma organizzano attività che consentono a chi ancora qui vive di godere dei servizi base. La scuola non è un luogo protetto dove potere fare andare i più piccoli. Così ogni giorno si sceglie un luogo, al sicuro, dove si possono svolgere le attività didattiche.

Il «derby» nei vicoli

È proprio assistendo alla sfilata di questi piccoli coraggiosi studenti che si scatena un'accesa partita di pallone che neppure i combattenti riescono a fermare. Salutandoli scoprono che sono italiani. Il loro insegnante mi chiede del mio Paese, del calcio e del campionato. Di lì la sua frase che a me pare divertente. Da terra raccolgo un pezzo di gommapiuma, di sferica forma. Non saprei bene descrivere cosa sia, ma sembra un pallone. La strada è abbastanza pulita perché la parte sicura della città è mantenuta come quando la guerra non c'era. Lo calcio verso di loro e comincia così il «derby» di Kobane. In strada, con quaderni a fare da porta, lo straccio funge da pallone. Un guerrigliero con del nastro adesivo fa in modo che somigli sempre più a una sfera. Bambini e bambine formano due squadre miste. Qualcuno degli adulti mugugna, preoccupato che possa succedere qualcosa ai piccoli che, a quel punto, a fare i compiti non ci pensano più. Saranno circa 10 minuti, un quarto d'ora di combattutissimo match. Ci sono anche dei gol e si esulta come a un Mondiale. È grande la gioia che si legge negli occhi di questi bambini. Anche loro sono forti, a modo loro; non solo resistono ma rispondono a terrore e preoccupazione con la forza che solo il pallone può dare. Non dura molto perché anche gli adulti si buttano nella mischia. Si contesta per un rigore non concesso. Garip assicura di essere stato spinto ma c'è chi mima il gesto del tuffo. Mehmed ha solo 7 anni ma si batte come un leone. C'è una bambina che è velocissima, Tulip. Se un giorno si potrà tornare a giocare in quel campo vuoto, quando la guerra finirà, Tulip s'involerà palla al piede. E chissà chi saprà fermarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italiani, popolo di maratone

Nel 2014 in ben 38.254 hanno concluso almeno una gara: è un record assoluto

di Franco Fava
ROMA

Italiani sempre più popolo di maratone. Sono stati ben 38.254 gli italiani che nel 2014 hanno portato a termine almeno una maratona. Si tratta di un record assoluto, nonostante il calo dei nostri partecipanti alla classica di New York per via della crisi economica che ha limitato i budget. Il primato segnato nell'anno d'oro della maratona (che ci ha visti anche leader in Europa con Daniele Meucci), supera di 2.332 unità il limite precedente del 2011 con 35.922 finisher. Si tratta di un incremento del 6,5%.

FOTOGRAFIA. E' questa la fotografia che emerge da "Maxi-maratona", l'annuale pubblicazione con ha elaborato tutti i nomi e i tempi dei maratone italiani realizzati lo scorso

anno, che lo storico mensile "Corriere" allega al numero di febbraio in edicola.

Le donne sono state 5.474, in crescita del 12,4% rispetto al 2013): da Valeria Straneo (l'azzurra più veloce con 2h25:27 che le ha regalato l'argento agli Europei) ad Angela Latorre, che ha impiegato 9h07:02 per terminare la maratona del Lago d'Orta.

Gli uomini sono stati 32.780 (in crescita "solo" del 5,8%): dall'ingegnere toscano Meucci (2h11:08 agli Europei d'oro di Zurigo) a Francesco Gino Paolo, che ha chiuso la più lenta delle sue 65 maratone corse nel solo 2014 in 9h45:00.

NEW YORK. I 38.254 maratone hanno prodotto in totale 60.771 tempi, disputando ben 76 gare in Italia e 155 all'estero, in tutti i continenti. Tra le corse nel mondo spicca sempre New York con 1.956 connazionali arrivati a Central Park lo scorso novembre. Seguono Valencia (989), Berlino (900) e Parigi (758). Per la Grande Mela però siamo ancora ben lontani dal piccolo-record dell'edizione 2011. Quando al via furono 3.667 gli italiani, di cui 3.395 sul traguardo. Il brusco calo delle trasferte ha messo in crisi le agenzie di viaggio specializzate.

ITALIA. Tra le maratone italiane continua a dominare Roma (14.875 arrivati nel 2014 di cui 8.861 italiani). All'ultima edizione si è registrata una forte partecipazione straniera: sotto il Colosseo sono arrivati 6.014 "atleti" di 102 nazioni. Un numero non di molto inferiore a quello degli italiani. Al mondo solo la Maratona di Honolulu vede una presenza di stranieri (in prevalenza giapponesi) superiore agli statunitensi. Sul fronte delle maratone italiane a Roma seguono Firenze (8.716 di cui 6.467 italiani), Venezia (4.696 di cui 3.672 italiani) e Milano (3.547 di cui 2.889 italiani). E per attirare sempre più maratone straniere, la prossima maratona di Roma del 22 marzo ha già confermato da un mese il percorso che torna su Via della Conciliazione. Non a caso è stato votato dalle riviste specializzate straniere come il più affascinante al mondo.

Come si spiega la nuova marea di italiani che si cimentano nella maratona? Correr costa poco e fa bene. La Federmedici sportivi tempo fa ha avanzato la proposta di inserire i sedentari nella categoria dei malati da curare. Un giorno potrebbe essere il Sistema sanitario nazionale a prescrivere ai tanti ragazzi obesi di correre la maratona. E poi la classica dei 42 km e 195 conserva intatto il fascino della sfida contro se stessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

25
CORRIERE DELLO SPORT
STADIO

90
ANNI

Trekking per persone amputate, campo scuola per camminare in montagna

Lo promuove il Centro di riabilitazione Casalino di Loiano e Naturabile, l'associazione creata da Roberto Bruzzone. Obiettivo? Aiutare le persone con un arto artificiale a cimentarsi con pendii, sentieri boscosi e crinali rocciosi

03 febbraio 2015



BOLOGNA – Un campo scuola per imparare a camminare per sentieri di montagna, pendii e vette dalla vista mozzafiato dedicato a persone con protesi agli arti inferiori. È il "Robydamatti walk camp" un percorso di perfezionamento al cammino per le persone che hanno un arto artificiale. Tre livelli in cui si impara a fare trekking affrontando le sfide e cercando di superare i propri limiti. Il campo è nato dalla collaborazione tra il Centro di riabilitazione Casalino, di Loiano in provincia di Bologna, e Naturabile, l'associazione onlus di Roberto Bruzzone, un trekker di professione che dopo aver perso una gamba 14 anni si è reinventato la sua vita e da allora ha cominciato a girare il mondo "gamba in spalla". L'idea di un campo da trekking per portatori di protesi ci è venuta pensando proprio a Roberto – racconta Martina Barcaro, coordinatrice dell'iniziativa – Lui attraversa il mondo camminando e allora perché non permettere anche ad altri di poterlo fare? Così abbiamo realizzato questo progetto". Ad appena un anno di vita il campo ha già visto la partecipazione di molte persone che hanno deciso di mettersi alla prova e testare i propri limiti e tentare di superarli.


Il percorso è diviso in tre livelli, in base alla preparazione fisica di ognuno, e ogni gruppo conta tra le 7 e le 10 persone. Il primo step è pensato per le persone che svolgono una vita normale e che si spostano per andare a lavoro o per fare passeggiate durante il tempo libero. Per loro il corso è strutturato in modo da introdurre gradualmente le persone al trekking, senza però sforzi eccessivi. Il primo livello si è svolto tra



Trekking estremo con la protesi: "Ho imparato di nuovo a camminare"

AREA ABBONATI

settembre e ottobre – continua Martina – Per una settimana gli escursionisti hanno fatto trekking, fitness e percorsi mirati immersi nell'Appennino Emiliano". La seconda fase del corso è rivolta invece a chi ha già un po' più di esperienza o ha svolto la prima parte dell'allenamento. In questo caso aumentano le difficoltà e al contempo cresce anche la



Mattarella. Comunità di Sant'Egidio: "Importante l'omaggio ai più deboli"

Lette in questo momento

Nel paniere Istat entrano la pasta senza glutine e il car sharing

Spiagge attrezzate per i disabili, Rimini all'avanguardia in Europa

Vibetunes, l'app che permette ai sordi di "ascoltare" la musica

» Notiziario

Calendario

In primo piano:
 Non lasciamoli indietro! Abbandono scolastico povertà esclusione sociale - Seminario europeo
 05/02/2015

Febbraio 2015						
L	M	M	G	V	S	D
						1

Network	Redattore sociale	Agenzia	Guida	Giornalisti	Blog	...altri siti					
					9	10	11	12	13	14	15
					16	17	18	19	20	21	22
					23	24	25	26	27	28	

dell'Appello
Arena debole

Ad accompagnare gli escursionisti ci sono Roberto Bruzzone, che li segue come coach, un fisioterapista e un tecnico ortopedico. "L'obiettivo è aiutare le persone a ritrovare sicurezza e piena autonomia con la propria protesi – spiega Martina –, Proovando ad affrontare dei "fmiti" spesso ritenuti invincibili, come terreni scoscesi, fango, brevi tratti rocciosi. Per ora siamo riusciti a fare solo il primo e il secondo livello ma a giugno faremo il terzo step con le persone che hanno iniziato quest'avventura. Come meta finale abbiamo scelto le montagne del Trentino Alto-Adige". Intanto sono già state previste le edizioni per quest'anno e per chi voglia provare a scalare una "gamba in spalla". (Dino Collazzo)

© Copyright Redattore Sociale

TAG: ROBERTO BRUZZONE, TREKKING, AMPUTATI, SPORT

Ti potrebbe interessare anche...



Roberto Bruzzone, trekker amputato. "Cammino con la gamba in spalla"
 Notiziario

Indietro

Condividi

Testo A⁺ A⁻

Stampa

Network

Chi siamo
 Redattore Sociale
 Agenzia giornalistica
 Formazione per giornalisti
 Guide
 Centro documentazione

Redazione

Contatti
 Come abbonarsi
 Credits

Edizione della testata: Redattore Sociale srl
 Autorizzazione del Tribunale di Fermo: n. 1 del 2 gennaio 2001.
 Sede legale: Via Valscuro, 47 63500 Fermo
 CF, P.Iva, Iscrl: Reg. Imp. Fermo : 01666160443
 R.E.A. Fermo 163813 Capitale Sociale: € 10.200,00 i.v.

A Torino il primo sportello anti-azzardo gestito da un'università

Lo sportello sarà attivo nel quartiere di "Barriera di Milano" e verrà gestito dall'università salesiana "Iusto Rebaudengo". Secondo i ricercatori, nel quartiere un numero impressionante di esercizi commerciali è stato riconvertito in sale slot e compro oro

03 febbraio 2015

TORINO - La spesa annua ha ormai superato i cinque miliardi di euro, con un'utenza che, stando ai dati dell'assessorato alla Sanità, sarebbe più che quadruplicata negli ultimi anni. Anche in Piemonte, quindi, che pur non figura nell'elenco delle regioni più colpite, il gioco d'azzardo patologico (Gap) va prendendo sempre più le dimensioni di un'emergenza; tanto da indurre il governatore Sergio Chiamparino e l'assessore alla Sanità Antonio Saitta a stilare un piano triennale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, che dovrebbe includere il taglio dell'trap per i gestori di quegli esercizi commerciali che sceglieranno di dismettere le slot.

Al momento, però, più che diminuire, i punti caldi del gioco sembra continuo a crescere: a Torino - nel solo quartiere periferico di Barriera di Milano, su una superficie di appena 25 chilometri quadrati - ce ne sarebbero più di cento, tra bar-tabaccherie, centri scommesse, sale slot e sale bingo. A censirli è stato l'Istituto universitario salesiano "Iusto Rebaudengo", che proprio nel quartiere di Barriera inaugurerà domani il primo sportello anti-gioco gestito da un'università su tutto il suolo nazionale. Realizzato in sinergia con la pubblica amministrazione, il servizio prenderà il nome di Su.per.a il Gap, acronimo di Supporto alle persone che affrontano il Gioco d'azzardo patologico; e andrà a sommarsi agli oltre quaranta centri già attivi sul territorio regionale.



Mattarella giura e detta l'agenda esigente": il plauso delle associazioni



Azzardo. Zappolini: "Gioco patologico escluso dai Lea? Fatto gravissimo"



Azzardo, Eurodap: 1 italiano su 2 non può farne a meno

Gioco d'azzardo. Mettiamoci in gioco: "Più ombre che luci nella legge di stabilità"



Azzardo, "cancro che divora l'Italia". Slotmob chiede regole certe



Gioco d'azzardo, se gli italiani spendono meno lo stato fa lo sconto ai

"Il nostro - spiega Alessio Rocchi, direttore di Iusto e responsabile del servizio - sarà però un approccio diverso. Il Ministero della Salute ha affidato ai Sert (servizi per le tossisodipendenze) l'incarico di gestire il problema del gioco, ma questo costituisce spesso una barriera all'accesso: i giocatori non vogliono che li si associ con i tossicodipendenti, hanno paura di ricevere il loro stesso stigma sociale, e dunque rifiutano di chiedere aiuto. Il nostro sportello sarà collegato a una biblioteca universitaria e si rivolgerà in primis a questo tipo di persone".

"Noi, comunque - continua Rocchi - accompagneremo i giocatori in senso complementare, più che sostitutivo: nel centro saranno presenti psicologi e assistenti sociali della facoltà di Scienze della formazione, che valuteranno caso per caso se e quando indirizzare l'utenza verso i servizi tradizionali. Inoltre lavoreremo a stretto contatto con la Sesta circoscrizione, che amministra il quartiere di Barriera". Proprio una ricerca sul proliferare di Sale slot e centri per il gioco ha costituito la base di partenza del progetto: con

Letture in questo momento

Nel paniere Istat entrano la pasta senza glutine e il car sharing

Spiagge attrezzate per i disabili, Rimini all'avanguardia in Europa

Vibetunes, l'app che permette ai sordi di "ascoltare" la musica

> Notiziario

Calendario

In primo piano:
Non lasciamoli indietro! Abbandono scolastico povertà esclusione sociale - Seminario europeo
03/02/2015

« Febbraio 2015 »
L M M G V S D
1

Network	Redattore sociale	Agenzia	Guida	Giornalisti	Blog	...altri siti					
Anello debole	AREA ASSOCIATI	Rebaudengo hanno censito sale slot, centri scommesse, sale bingo, "e anche i compro oro			9	10	11	12	13	14	15
- precisa Rocchi - dal momento che si tratta di due tipologie di esercizi strettamente legate".					16	17	18	19	20	21	22
					23	24	25	26	27	28	

"Più che sul gioco tout court - continua - ci siamo concentrati sulla trasformazione urbana che il fenomeno opera nelle nostre città. Quello che abbiamo scoperto è che negli ultimi anni parecchi esercizi si sono riconvertiti in sale slot o compro oro: le cifre precise le stiamo ancora verificando, caso per caso, ma contiamo di poterle diffondere nei prossimi giorni". Le dimensioni assunte dal fenomeno, secondo Rocchi, sarebbero confermate anche dai provvedimenti che la sesta circoscrizione sta mettendo in campo: a Barriera di Milano, negli ultimi mesi, i servizi sociali hanno ad esempio attivato un servizio di tutela delle pensioni per gli anziani colpiti dal gioco patologico. "In sostanza - spiega il Direttore - in seguito a un decreto, un funzionario dei Servizi sociali si incarica di ritirare le pensioni, e gira la somma all'anziano solo dopo aver provveduto a pagare affitto e utenze domestiche".

Già un anno fa, del resto, gli anziani erano stati indicati già come una delle fasce di popolazione più a rischio da una ricerca del gruppo Abele, che nella solitudine e nell'irilevanza sociale aveva individuato le cause prime del loro malessere. Sorprendentemente, secondo Rocchi, "un altro segmento emergente sono i giovanissimi: secondo una recente indagine, più del 50 per cento dei minori su tutto il territorio regionale hanno giocato d'azzardo almeno una volta".

"Noi - conclude Rocchi - ci siamo attrezzati per poterci rivolgere agli uni e agli altri; anche perché proprio queste sono le fasce anagrafiche che potrebbero fare maggiori resistenze per entrare in un Sert. Nel frattempo stiamo portando avanti una campagna informativa capillare, attraverso volantini e materiale distribuito su tutto il territorio. Ci stiamo rivolgendo anche ai medici curanti, in modo che possano indirizzare al nostro sportello i propri pazienti". Per informazioni: www.superailgap.it (ams)


© Copyright Redattore Sociale

TAG: TORINO, GIOCO D'AZZARDO

Ti potrebbe interessare anche...



Rischio e azzardo, il Cnr:
"Le scimmie, giocatori responsabili"
Notiziario



Il sociale nel 2014.
Azzardo, pochi risultati. Si
"scommette" sul 2015
Notiziario



"Quando il gioco si fa
duro..." i duri smettono. Lo
spot sull'azzardo
Multimedia

◀ Indietro

Condividi

Testo A⁻ A⁺

Stampa

Network

Chi siamo
Redattore Sociale
Agenzia giornalistica
Formazione per giornalisti
Guida
Centro documentazione

Redazione

Contatti
Come abbonarsi
Credits

Edizione della testata: Redattore Sociale srl
Autorizzazione del Tribunale di Fermo: n. 1 del 2 gennaio 2001.
Sede legale: Via Valfescura, 47 63500 Fermo
C.F. Piva. Iscritt. Reg. Imp. Fermo: 01666160443
R.E.A. Fermo 163813 - Capitale Sociale: € 10.200,00 I.v.

[Home](#) » [Sport](#) » La Uisp fa la festa al ciclismo | di [Redazione](#)

La Uisp fa la festa al ciclismo

Organizzata al centro sociale Quadrifoglio di Pontelagoscuro



Venerdì 30 gennaio, presso il centro sociale Quadrifoglio di Pontelagoscuro, si è svolta la Festa del Ciclismo organizzata da Uisp Ferrara.

L'evento è stato introdotto dalle parole di incoraggiamento dell'assessore allo Sport del Comune di Ferrara Simone Merli, che ha sottolineato l'importanza dello sport sociale come momento di aggregazione che, più o meno direttamente, coinvolge la vita di quasi tutti i cittadini. La serata ha rappresentato un momento di raccordo tra la stagione sportiva appena conclusa e quella ormai avviata. Tra i premiati della serata, i quattro campioni provinciali a pari merito – Franco Concato, Loris Martello, Sergio Polesinanti e Gianni Rescazzi, tutti appartenenti al Csp Pontelagoscuro – e la campionessa provinciale Stefania Bonzagni del Ferrara Bike.

Per quanto riguarda la classifica delle società, le prime dieci del Circuito di Granfondo Uisp sono:

SOCIETA'	GF	RADUNI
FERRARA BIKE	17158	2785
CSP Pontelagoscuro	17125	7728
TEAM BORGHI	9318	2490
CRAL PETROLCHIMICO	7957	2992
MARCHETTI	7601	4042
AMPLIFON BORGOPUNTA	7016	2155
RUOTA LIBERA	3536	1762
BERCO	3106	1125
GCM MIGLIARINO	2887	1185

Secondo nel Circuito delle Granfondo, il Csp Pontelagoscuro ha invece vinto il Campionato cicloturistico provinciale Uisp (per la somma dei punti ottenuti fra tutte le gare).

Tra le novità presentate per il calendario delle due ruote 2015: la Granfondo di Portomaggiore, confermata per il 29 marzo 2015 e inserita nel Circuito dell'Appennino bolognese e Valli di Comacchio, che lo scorso anno ha superato quota 1500 iscritti. La manifestazione è stata presentata dai tre gruppi ciclistici di Portomaggiore: Delfino 93, Faro e Caduti da Piccoli.

L'agenzia di viaggi Linktours, inoltre, ha presentato la nuova Gran Fondo competitiva Del Po, programmata per il 1 marzo 2015. Infine, la società Witoor ha illustrato la nuova randonné Monaco-Ferrara (evoluzione della già sperimentata Bolzano-Ferrara) del 1 maggio e la Bike Night Ferrara-Mare che partirà il 20 giugno 2015.

Delibere di giunta, Ferrara aderisce alla giornata contro il terrorismo

Dai finanziamenti alle associazioni all'adesione alla giornata internazionale, tutti i provvedimenti approvati dall'amministrazione



Queste sono le principali delibere approvate durante la riunione della giunta comunale durante la sessione di martedì 3 febbraio:

Adesione alla giornata nazionale contro il terrorismo – La giunta ha approvato un orientamento relativo all'adesione del Comune di Ferrara alla "Giornata Nazionale d'impegno contro il terrorismo, la guerra e la violenza" in programma sabato 7 febbraio 2015.

Il Comune di Ferrara, che dal 2008 aderisce al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, aderisce così ufficialmente alla proposta lanciata dal Coordinamento a distanza di un mese dalla strage di Parigi, di organizzare per il 7 febbraio 2015 una "Giornata Nazionale contro il terrorismo, la guerra e la violenza", con iniziative rivolte a coinvolgere su questi temi in particolare i giovani.

Tra le proposte suggerite a livello nazionale e rilanciata dal Comune di Ferrara alle scuole del territorio vi è quella di coinvolgere sabato 7 febbraio 2015 (anticipando al 6 febbraio, in caso di chiusura programmata) insegnanti e studenti delle scuole primarie e secondarie in un momento di riflessione "su tutte le stragi che quotidianamente avvengono nel mondo", esponendo le bandiere della Pace – donate alle scuole dall'Assessorato alle Politiche per la Pace – "quale simbolo evidente di impegno e volontà contro ogni atto di terrorismo, guerra e violenza" e osservando un minuto di silenzio all'inizio delle lezioni in tutte le classi a memoria dei gravi fatti terroristici che avvengono nel mondo.

Progetto Emporio Sociale – È stato approvato un contributo di 6.000 euro all'associazione Agire Sociale di Ferrara, per lo studio di fattibilità del progetto "Emporio sociale" nell'ambito delle azioni previste dal Fondo Sociale Locale. Nella ripartizione dei progetti l'Associazione Agire Sociale, che ha sede in via Ravenna 52 a Ferrara, ha chiesto un contributo a sollievo delle spese di elaborazione del progetto "Emporio Sociale", un progetto di comunità che nasce per favorire la sinergia tra diversi soggetti impegnati nel contrasto alle povertà e nella riduzione degli sprechi alimentari razionalizzando la distribuzione alle famiglie attraverso un luogo tipo "market" che permetta la scelta dei prodotti più adeguati alle esigenze delle famiglie, tenendo conto di criteri legati al soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale. Il progetto si rivolge a persone e famiglie in difficoltà a causa della crisi economica e della perdita del lavoro. L'accesso è determinato da criteri decisi dalle Associazioni capofila di concerto con i Servizi Sociali (ASP Ferrara). Questo intervento non sostituirebbe le distribuzioni già messe in campo da gruppi ed associazioni cittadine, ma si andrebbe a porre come servizio integrativo. Nel progetto verranno fissate tutte le modalità organizzative di accesso all'emporio da parte delle famiglie assistite.

Rinnovo convenzione progetto sociale - La giunta ha approvato il rinnovo della Convenzione per la realizzazione del progetto "Nessuno è in fuori gioco" con affidamento al Comitato provinciale Uisp di Ferrara delle attività connesse alla realizzazione del progetto in collaborazione con l'Usl Ferrara dipartimento di salute mentale. La convenzione ha durata dal 2015 al 2018 e prevede un finanziamento annuale da parte del Comune di euro 3000 (stessa parte per l'Azienda Usl di Ferrara). I principali obiettivi che vengono assunti e proposti con il progetto "Nessuno è in fuori gioco", rivolto a persone adulte, uomini e donne utenti del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda USL di Ferrara, sono: l'acquisizione di capacità relative alla competizione, alla gestione dei conflitti e delle frustrazioni; la condivisione di esperienze di gioco e la riscoperta del piacere del divertimento e della gioia; il rafforzamento delle capacità di relazione all'interno del gruppo imparando a "dare e ricevere"; l'assunzione e il riconoscimento di ruoli; l'assunzione di responsabilità; l'acquisizione di capacità organizzative; l'organizzazione di attività volte a stimolare la creatività del singolo e del gruppo ovvero l'elaborazione e la realizzazione di nuove modalità di espressione della propria emotività e di risoluzione dei problemi; il miglioramento del rapporto con il proprio corpo inteso come benessere fisico e psicologico.

Gestione campo scuola comunale - La giunta ha stabilito di affidare al Comitato Provinciale Uisp l'uso e la gestione del Campo Sportivo Scolastico Comunale di via Porta Catena 81, approvando lo schema di convenzione che sarà sottoscritto tra l'amministrazione comunale e lo stesso Comitato Provinciale Uisp. La durata prevista dalla convenzione è di tre anni (dalla data di sottoscrizione) e prevede, tra l'altro, la gratuità del canone di concessione d'uso (mancato introito del comune di circa 3.100 euro all'anno) e il contributo annuo di 35mila euro al Comitato Provinciale Uisp per tutta la durata della concessione per sostenere le spese di gestione dell'impianto sportivo comunale. Considerato che la gestione diretta da parte del Comune comporterebbe una spesa annua quantificata in 57mila euro, l'affidamento esterno consentirà un risparmio di circa 22mila euro all'anno.

Utilizza [gravatar](#) per personalizzare la tua immagine

« [Perlasea, l'uomo che salvò gli ebrei dalla persecuzione nazi-fascista](#)
[Ostellato, 5 Stelle in rivolta contro il nuovo supermercato](#) »

Tags: [delibere](#), [giunta](#)

Copyright © 2015 estense.com. Testata giornalistica on-line d'informazione, registrazione al Tribunale di Ferrara n. 5 del 2005 - Realizzato da: [skande.com](#)